

**CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO PER PRESTAZIONI
D'OPERA INTELLETTUALE RESE NEI CONFRONTI ECOISOLA S.R.L.**

L'anno 2024, addì 8 del mese di novembre

tra

- **ECOISOLA S.R.L.** (BG), con sede in Madone (BG), in via Carso 73, P.IVA n. 02371570165 nella persona del Direttore e Procuratore speciale Arch. Marcellino Arnoldi, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 05/09/1967 e residente in Capriate San Gervasio (BG), C.F. RNLMCL67P05L667K;

- Amministrazione Committente -

- **AVV. ANDREA DI LASCIO**, con studio in Bergamo, via Paleocapa, n. 6, P.IVA n. 04618870168, nato a Trescore Balneario (Bg), il 01/04/1976, residente a Bergamo, cod. fisc. DLSNDR76D01L388M;

- Professionista -

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE, NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO

Ecoisola S.r.l. è società in house affidataria diretta del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti per n. 7 enti locali siti nella provincia di Bergamo nel territorio denominato Isola Bergamasca.

La società affida una parte significativa delle prestazioni di produzione industriale del servizio gestito per conto degli enti soci ad operatore privato scelto con gara, il cui contratto ha un orizzonte temporale ristretto, almeno rispetto al succedersi dei diversi periodi regolatori MTR.

Il predetto metodo non premia particolarmente, e per alcune componenti disincentiva, il ricorso a massicce esternalizzazioni mediante contratto di secondo livello dell'operatività del servizio, con conseguenti complessità che si riverberano nella compilazione del p.e.f. grezzo del gestore da sottoporre agli enti locali affidanti.

Inoltre, in via generale, la giurisprudenza amministrativa e contabile incentiva le gestioni in house che autoproducono la parte più significativa delle prestazioni di servizio affidate e, comunque, i nuovi presupposti previsti dalla riforma dell'agosto 2023 in materia di affidamenti diretti comportano rigorose dimostrazioni della convenienza, efficienza ed economicità dei costi di produzione riferiti alle dirette capacità produttive che la società in house deve possedere direttamente.

Il mutato contesto normativo impone il vaglio di soluzioni aggregative capaci di assicurare economie di scala e di salvaguardare il valore della partecipazione degli enti soci.

L'assemblea della società ha elaborato un mandato all'amministratore unico per vagliare le possibili soluzioni aggregative, prediligendo l'aggregazione con altro gestore ovvero altri gestori operanti sul territorio di riferimento ed organizzati secondo il modello in house providing, in modo da assicurare continuità al modulo gestorio già in essere.

Ciò premesso, la società intende affidare al Professionista, come individuato con apposita determinazione del Direttore e Procuratore speciale, in qualità di esperto dotato di particolare e comprovata specializzazione nel campo del diritto amministrativo, e in particolare nel settore dei servizi pubblici, come risultante dal curriculum che si allega al presente atto, da cui risulta un'attività significativa nel senso indicato, nonché tenendo conto della sua specifica esperienza in tema, un incarico fiduciario di collaborazione professionale a termine per lo svolgimento delle attività precisate nei successivi artt. 2 e 3.

Esso non comporta rapporto di impiego subordinato ma ha natura di lavoro autonomo; esso, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile. L'affidamento di tale incarico risulta pienamente coerente con le esigenze di funzionalità della Società che ha prescelto il Professionista, in vista dell'adeguato e corretto perseguimento delle finalità di interesse pubblico cui la stessa è preposta. A tal proposito, si precisa che l'importo pattuito al successivo art. 4 rientra nella soglia utile ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Le premesse sono parte integrante dell'oggetto dell'incarico, valendo a meglio definire la natura e qualità della prestazione commissionata. Il Professionista si impegna a svolgere con diligenza e professionalità l'incarico di assistenza legale nel campo del diritto amministrativo a favore della Società interessata e consistente nelle seguenti attività:

1. esame e studio, redazione di motivato parere di inquadramento delle possibili forme giuridiche di aggregazione e riorganizzazione societaria coerenti con le direttive impartite dall'assemblea dei soci, nonché di inquadramento dei rapporti tra dette soluzioni e gli affidamenti dei servizi alla luce delle nuove disposizioni in materia e del vigente sistema tariffario ARERA;
2. definizione del modello più adeguato per assicurare l'obiettivo di aggregazione perseguito dalla Società e individuazione del procedimento preordinato al raggiungimento dell'obiettivo;
3. predisposizione degli schemi di atti amministrativi e negoziali per il compimento dell'operazione prospettata;

4. coordinamento con gli altri professionisti incaricati per le materie connesse a quella oggetto del presente incarico (commercialista, notaio ecc.)

Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, secondo le indicazioni di natura discrezionale tecnica e politica provenienti dai competenti organi amministrativi comunali, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia. Inoltre, il Professionista nello svolgimento dell'incarico avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendano necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni affidate. Le Parti convengono che le prestazioni affidate sono riconducibili integralmente all'obbligazione di mezzi, con esclusione di qualsivoglia esito o risultato di merito, essendo il professionista tenuto ad operare secondo rispetto della legge e coscienza e diligenza professionale e, quindi, rendendo pareri ed attività secondo verità.

L'incarico si intenderà concluso:

- i) con la consegna del parere per quanto concerne le attività di cui ai succitati punti nn. 1 e 2, del presente articolo;
- ii) con la consegna degli schemi di atti per quanto concerne le attività di cui al succitato punto n. 3 del presente articolo;
- iii) con la sottoscrizione del negozio previsto nel parere di cui al punto n. 4.

Art. 3 – DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- L'incarico verrà svolto alle seguenti condizioni:

- 1) DURATA: la durata del presente accordo s'intende fissata sino al 31.12.2025. Decorso tale termine, saranno versati i corrispettivi previsti per le attività effettivamente svolte.
- 2) TEAM: le attività di assistenza e collaborazione saranno svolte dai professionisti incaricati congiuntamente ovvero disgiuntamente, i quali potranno utilizzare collaboratori di loro fiducia;
- 3) ASSISTENZA DESK: le attività di assistenza DESK comprendono lo svolgimento di tutte quelle attività di studio, analisi, approfondimento ed elaborazione pareri, di documentazione, atti e schemi di provvedimenti necessari alla realizzazione delle finalità del presente incarico. Le attività DESK saranno svolte presso lo studio dei Professionisti ovvero presso la sede delle amministrazioni interessate, se necessario per il corretto espletamento dell'incarico, anche in modalità telematica, o in altra da queste individuata;
- 4) ASSISTENZA FIELD: le attività di assistenza FIELD comprendono lo svolgimento di tutte quelle attività di presenza in loco presso la sede delle amministrazioni interessate ovvero presso altri luoghi

da queste individuati per lo svolgimento di incontri, gruppi di lavoro, riunioni, anche con la partecipazione di altri soggetti privati o pubblici.

5) SUPPORTO TELEFONICO E TELEMATICO: I professionisti garantiscono la reperibilità mediante recapiti telefonici e recapiti telematici (e-mail) per poter fornire in tempi rapidi e comunque utili al fine di consentire agli uffici il rispetto delle tempistiche di legge o previste negli atti convenzionali sottoscritti dalle parti, ogni risposta a quesiti e richieste di chiarimenti per cui non sia richiesta la resa di un parere formale scritto.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

I corrispettivi per le prestazioni indicate al precedente art. 2 ammontano:

- i) ad euro 7.000,00 (oltre cpa 4% ed iva) per le attività di cui ai punti nn. 1 e 2 del precedente art. 2;
- ii) ad euro 5.000,00 (oltre cpa 4% ed iva) per le attività di cui al punto n. 4 del precedente art. 2;
- iii) ad euro 3.000,00 (oltre cpa 4% ed iva) per le attività di cui al punto n. 5 del precedente art. 2;

Art. 5 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Committente si impegna a liquidare le competenze del Professionista, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al d.lgs. n. 231/2002 s.m.i., entro trenta giorni dal ricevimento della nota pro-forma, secondo le seguenti scadenze:

- i) quanto ad euro 7.000,00 (oltre cpa 4% ed iva), al conferimento del presente incarico;
- ii) quanto ad euro 5.000,00 (oltre cpa 4% ed iva), alla consegna degli schemi di atti e negozi di cui al punto n. 3 del precedente art. 2;
- iii) ad euro 3.000,00 (oltre cpa 4% ed iva) a saldo delle attività, alla sottoscrizione del negozio previsto nel parere reso in esecuzione delle attività di cui al punto n. 3.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso di scadenza del termine temporale di validità del presente incarico, saranno riconosciuti i corrispettivi delle attività effettivamente svolte ed in proporzione alle stesse.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico. Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico, quest'ultimo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3.

Art. 7 - CLAUSOLA DI CONFIDENZIALITA'

Il Professionista si impegnano, in proprio e per gli eventuali propri dipendenti, collaboratori, consulenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente disciplinare. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Professionista, nonché i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, per tutta la durata del disciplinare e per i cinque anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale, dalla tariffa professionale e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili. Per ogni controversia relativa al presente disciplinare ed alla sua interpretazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo. Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali esposti nel presente disciplinare, ai sensi del D.lgs 196/2003, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività delle amministrazioni interessate, fatta salva la normativa del diritto d'accesso agli atti amministrativi e quella in tema di trasparenza. Le parti autorizzano il trattamento dei dati relativi ai procedimenti per i quali viene svolta attività di assistenza e consulenza per le finalità indicate nel presente disciplinare. I professionisti si impegnano a trattare i dati raccolti in esecuzione del presente incarico esclusivamente al fine dei compiti delle attività ivi previste.

IL PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l'incarico dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse per l'espletamento del proprio mandato professionale, nonché si impegnano ad evitarne l'insorgenza per tutto il periodo di validità del presente disciplinare. I Professionisti dichiarano inoltre di essere muniti di regolare DURC in corso di validità e di assicurazione professionale e di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Andrea  Lascio – Avvocato

LA SOCIETA' COMMITTENTE

Per la società Ecoisola S.r.l.

Il Direttore e Procuratore speciale – Arch. Marcellino Arnoldi

